

**REGOLAMENTO (CE) N. 1834/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2002**

relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in più Stati membri. Per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara ai fini della loro trasformazione nella Comunità.
- (2) Occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dai regolamenti (CEE) n. 2173/79 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁴⁾, (CEE) n. 3002/92 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 ⁽⁶⁾, e (CEE) n. 2182/77 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95, fatte salve determinate eccezioni connesse all'uso particolare al quale i prodotti sono destinati.
- (3) Per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (4) È opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati.
- (5) Per garantire il miglior controllo possibile sulla destinazione delle carni bovine d'intervento occorre prevedere, oltre alle misure fissate dal regolamento (CEE) n. 3002/92, misure di controllo basate su verifiche fisiche quantitative e qualitative.
- (6) Per garantire il corretto funzionamento della procedura di gara è necessario prevedere un importo della cauzione più elevato di quello fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita, a fini di trasformazione nella Comunità, di circa:

- 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento austriaco,
- 400 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento danese,
- 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese,
- 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento italiano,
- 67 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento olandese,
- 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,
- 199 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese,
- 1 506 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- 851 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,
- 1 800 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese,
- 1 576 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano,
- 144 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti, conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III, (CEE) n. 2182/77 e (CEE) n. 3002/92.

Articolo 2

1. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 251 dell'1.10.1977, pag. 60.